



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 80 del 12 Dicembre 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Si rimette in allegato la decisione n.0116/TFNSD 2023-2024 del 5 dicembre 2023 relativo al deferimento n.12172/117pf 23-24 GC/CAMS/ep del 8 novembre 2023 a carico del Sig. Francesco Garena;

Si rimette in allegato il dispositivo n.0093/TFNSD 2023-2024 del 05.12.2023 relativo al deferimento n.12486/400pf22-23/GC/GR/ff del 9 novembre 2023 a carico della società ASD Unione Sportiva Marano

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'11 Dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n.16 della Società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 23 Novembre 2023 (squalifica per SEI gare effettive al calciatore Sig. FUDA Vincenzo; squalifica per CINQUE gare effettive al calciatore Sig. PASQUALINO Andrea; squalifica per TRE gare effettive al calciatore Sig. GULLACI Francesco).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo, nonché le controdeduzioni prodotte dalla Società A.S.D. Sport Palmi 2018;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro ha irrogato le squalifiche per sei gare effettive al calciatore Fuda Vincenzo poiché, dopo il triplice fischio finale, spingeva in maniera lieve il direttore di gara rivolgendo nei confronti dello stesso frasi dal contenuto ingiurioso e irrispettoso; per cinque gare effettive al calciatore Pasqualino Andrea poiché, dopo il triplice fischio dell'arbitro,

colpiva ripetutamente con "pugni e calci violenti" un paio di tesserati avversari; per tre gare effettive al calciatore Gullaci Francesco poiché, dopo il triplice fischio finale, si aggrappava alla rete di recinzione cercando il contatto con i sostenitori della squadra avversaria.

L'arbitro, ascoltato telefonicamente nella seduta odierna – al fine di ottenere esaustivi chiarimenti sui fatti avvenuti -, ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara che - come è noto - fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Tuttavia le sanzioni vanno rimodulate per come in dispositivo.

P.Q.M.

riduce la squalifica:

Al calciatore PASQUALINO Andrea a QUATTRO gare effettive;

Al calciatore FUDA Vincenzo a CINQUE gare effettive;

Al calciatore GULLACI Francesco a DUE gare effettive;

dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n. 17 della società POL.D. PINO DONATO TAVERNA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 Amatori del 30 novembre 2023 (squalifica fino al 29/1/2024 al calciatore SIMONE Donato; squalifica calciatore BILOTTA Giuseppe per TRE gare effettive; squalifica calciatore Sig. META Felice Simone per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro ha irrogato le squalifiche: fino al 29/1/2024 al calciatore Donato Simone per reiterata condotta gravemente irrispettosa con plurimi tentativi di aggressione nei confronti dell'arbitro; per tre gare effettive al calciatore Bilotta Giuseppe per condotta irrispettosa a seguito di espulsione per doppia ammonizione e per due gare effettive al calciatore Meta Felice Simone.

La Polisportiva "Pino Donato" Amatori Taverna contesta la direzione arbitrale, a suo modo di vedere, determinatasi nel finale nel senso di agevolare il pareggio da parte del Borgia e confusa anche nella fase di redazione del reclamo.

Nello specifico nega che i tre calciatori si siano resi protagonisti di offese e, tantomeno, di minacce nei confronti dell'arbitro, ma solo di proteste animate.

In via preliminare va affermato che la squalifica a Felice Simone Meta non può essere impugnata ai sensi dell'art. 137 del C.G.S.

Relativamente alle ulteriori due squalifiche, la tesi della reclamante non merita pregio poiché confuta in maniera generica e con riguardo ad aspetti della direzione arbitrale non pertinenti rispetto alla valutazione dei provvedimenti irrogati e del rapporto redatto dall'arbitro che, come è noto, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Le sanzioni sono inoltre congrue ed adeguate: con riguardo alla sanzione comminata al calciatore Bilotta Giuseppe, tenuto conto che una delle gare di squalifica discende dalla doppia ammonizione; ed alla sanzione irrogata al calciatore Donato Simone, considerato il periodo di pausa natalizia di circa un mese.

Il reclamo è, peraltro, inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Meta Felice Simone e da rigettare nel resto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Meta Felice Simone; rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n.18 della Società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 24 Novembre 2023 (inibizione fino al 23/2/2024 al dirigente Sig. MALAVENDA Giovanni; squalifica per sei gare effettive all'allenatore Sig. GATTO Natale; squalifica fino al 23/2/2024 al calciatore BORDO' Gaetano; squalifica per sei gare effettive al calciatore ROMEO Christian).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata dall'Avvocato Salvatore Antonio Lo Presti

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha irrogato le seguenti sanzioni:

inibizione a svolgere ogni attività fino al 23/2/2024 al dirigente MALAVENDA Giovanni perché, a fine gara e senza autorizzazione, entrava nello spogliatoio arbitrale protestando con toni minacciosi ed ingiuriosi nei confronti del direttore di gara;

squalifica per sei giornate all'allenatore GATTO Natale perché, a fine gara e senza autorizzazione entrava nello spogliatoio arbitrale protestando con toni minacciosi ed ingiuriosi nei confronti del direttore di gara.

squalifica fino al 23/2/2024 al calciatore BORDO' Gaetano per tentativo di colpire l'arbitro con una testata senza riuscirci grazie all'intervento dei propri dirigenti, nonché per utilizzo di frasi offensive e minacciose dopo l'allontanamento dal terreno di gioco;

squalifica per sei gare effettive al calciatore ROMEO Christian per condotta gravemente offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

La Società A.S.D. Gallico Catona F.C. contesta l'assoluta confusione del Direttore di gara nella redazione del rapporto e, nello specifico, nega che i suoi tesserati si siano resi protagonisti del comportamento minaccioso loro ascritto e del tentativo di violenza.

In via preliminare va affermato che - come è noto - il rapporto di gara fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). Tuttavia alcuni passaggi del rapporto avrebbero meritato un chiarimento da parte dell'arbitro che ha, però, manifestato la sua indisponibilità ad essere ascoltato, anche da remoto o in via telefonica da questo Collegio.

Appare condivisibile l'affermazione della Società Gallico Catona, secondo cui non si comprende come durante lo svolgimento del gioco e, quindi all'interno del campo, i dirigenti dello stesso abbiano potuto impedire l'atto di violenza del Bordò. Per tale ragione al calciatore si ritiene doversi ascrivere solo il comportamento offensivo e minaccioso, rideterminando, pertanto, la sanzione.

Anche le ulteriori sanzioni appaiono da rimodulare, pur confermando che i fatti contestati integrano inequivocabilmente gli estremi dei comportamenti irrispettosi e minacciosi.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce:

- la squalifica al calciatore BORDO' Gaetano a QUATTRO giornate di gara;
 - la squalifica al calciatore ROMEO Christian a QUATTRO giornate di gara;
 - la squalifica all'allenatore GATTO Natale a CINQUE giornate di gara;
 - l'inibizione al dirigente MALAVENDA Giovanni fino al 31 GENNAIO 2024;
- dispone, infine, accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0116/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0101/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Serena Callipari – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12172/117pf23-24/GC/CAMS/ep dell'8 novembre 2023, nei confronti del sig. Francesco Garenna, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell'8 novembre 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Garenna Francesco, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla sezione AIA di Cosenza, per rispondere della violazione dell'art. 42 commi 1, 2, 3 let. a), b) e c) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso leso l'onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Cosenza, A.B. Francesco Scarcelli, con la seguente dichiarazione trasmessa dallo stesso a mezzo registrazione audio Whatsapp mediante utenza telefonica: *“Non perdi occasione per essere un grandissimo cretino; invece di chiamarmi, e di dirmi “senti paga la quota sezionale così da settembre ricominci ad arbitrare”, non mi hai neanche chiamato, perchè a te non te ne frega niente delle persone; a te ti interessa solo dei tuoi amici, punto e basta; che perdi un ragazzo, e che un ragazzo esce dall'AIA, a te non te ne frega un *** , sei stato per l'ennesima volta un grandissimo cretino, speriamo di non rivederci mai più”*.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione a mezzo PEC pervenuta alla Procura Federale dal Presidente della sezione AIA di Cosenza, con la quale veniva trasmesso, in allegato, un file contenente un messaggio vocale whatsapp dal contenuto ritenuto offensivo e per il quale asseriva che il mittente fosse l'arbitro Francesco Garenna, appartenente alla sezione AIA di Cosenza.

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti documenti:

- 1) esposto del giorno martedì 11 luglio 2023 trasmesso a mezzo e-mail in Procura federale dall'A.B. Francesco Scarcelli - Presidente Sezione AIA Cosenza - con indicazione di tesseramento e dati anagrafici dell'A.E. Garenna Francesco;
- 2) file audio allegato all'esposto del giorno 11 luglio 2023.

In data 25.9.2023 la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini con la quale contestava la violazione delle norme indicate e, successivamente, non essendo stata espletata alcuna attività difensiva da parte dell'avvisato, in data 8.11.2023 disponeva il deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione, l'udienza del 5 dicembre 2023.
La parte deferita non depositava memoria.

Il dibattimento

All'udienza di discussione del 5 dicembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza, è comparso l'Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, richiamato l'atto di deferimento, concludeva per l'affermazione della responsabilità del deferito e per l'irrogazione della sanzione di mesi quattro di sospensione.
Nessuno è comparso per il deferito.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – LND.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all'approvazione dell'ultimo Regolamento AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l'antinomia, venutasi a creare a seguito della modifica del Regolamento AIA, tra l'art. 62 di detto Regolamento, che prevede l'assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l'attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello *medio tempore* intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell'AIA al terzo livello, laddove di Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l'ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l'articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e il Codice di Giustizia Sportiva) "**le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale**", quali specificamente elencate nell'articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell'AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente.

Ciò posto, c'è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado. Si fa riferimento all'art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, che statuisce che "*Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI*". La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l'art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall'Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57/TFN-SD del 21.9.2023, n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, n. 103/TFN-SD del 24.11.2023, n.105/TFN-SD del 24.11.2023, n. 108/TFN-SD del 28.11.2023), questo Tribunale ritiene che l'applicabilità degli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, unica fonte dell'Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporta la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – LND, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale calabrese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 11 dicembre 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0093/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente (Relatore)
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12486/400pf22-23/GC/GR/ff del 9 novembre 2023, nei confronti della società ASD Unione Sportiva Marano, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Unione Sportiva Marano la sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

IL RELATORE
Giorgia Marina Caccamo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 5 dicembre 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai